

REGOLAMENTO RESIDENZE BOCCONI

A.A. 2023-2024

PREMESSA

Il servizio alloggio viene erogato con l'obiettivo di consentire agli studenti fuori sede di compiere i propri studi in Università Bocconi in un ambiente confortevole e dignitoso. Le residenze rispondono a molteplici esigenze studentesche: da quelle logistiche e strumentali di base, legate alla necessità di avere stabili punti di riferimento che garantiscano un'agevole frequenza ai corsi universitari, a quelle di integrazione sociale e relazionale e a quelle educative e culturali.

I riferimenti per gli studenti assegnatari delle Residenze sono l'Ufficio Fees, Funding and Housing - Direzione Students Outreach and Support dell'Università Bocconi, il Responsabile della Gestione della Residenza. All'atto dell'ammissione in Residenza sono fornite dettagliate informazioni sulle competenze delle figure di riferimento e sui loro recapiti.

Lo studente non può trasferire, neppure temporaneamente, la propria residenza anagrafica presso la Residenza Universitaria.

SEZIONE 1: DISCIPLINA

Articolo 1 – *Comportamento in collettività*

1. Lo studente assegnatario di un alloggio deve tenere un comportamento civile ed educato, rispettoso dell'integrità personale, della salute, della sicurezza e della dignità altrui, nonché dell'integrità e del decoro dei luoghi in cui si svolge la vita universitaria, evitando che sia disturbata in qualsiasi modo la tranquillità degli altri assegnatari.
2. Nell'ambito di questa regola generale, lo studente è tenuto al rispetto del presente Regolamento, che sottoscrive per accettazione, delle norme di legge e di regolamenti vigenti, delle norme che attengono alla vita in comunità nei rapporti con gli altri assegnatari e con il personale universitario o dipendente della società che gestisce le Residenze, nonché all'osservanza delle fondamentali norme di rispetto, tolleranza e collaborazione che garantiscono la quotidiana convivenza.
3. Lo studente che non si attiene alle norme del presente Regolamento e/o ha comportamenti contrari all'ordine pubblico o al buon costume, sarà sanzionato con la revoca dell'assegnazione dell'alloggio. L'Università Bocconi si riserva inoltre di deferire lo studente alla Commissione Disciplinare.
4. Gli studenti sono ritenuti personalmente responsabili per i comportamenti colposi o dolosi tenuti in violazione delle norme del presente Regolamento e/o delle regole della civile convivenza e/o delle norme di legge, delle Autorità di Governo e delle Autorità Sanitarie e/o delle prescrizioni dell'Università Bocconi o delle società che gestiscono le Residenze o comunque per condotte contrarie all'ordine pubblico o al buon costume. L'Università Bocconi declina ogni responsabilità anche economica (civile, penale o amministrativa) per i danni diretti o indiretti, di qualsiasi natura, causati a cose e/o persone derivanti dalle violazioni o dalle condotte summenzionate.

Articolo 2 - Rapporto Gestione - Assegnatario

1. La gestione delle Residenze è affidata dall'Università Bocconi a società esterne (di seguito "Gestione della Residenza")

Il rapporto di ospitalità si svolge esclusivamente fra gli studenti assegnatari dell'alloggio e la Gestione della Residenza, restando Bocconi estranea a tale rapporto.

2. La Gestione della Residenza provvede a:
 - controllare accessi e presenze nelle Residenze anche mediante il servizio di guardiania;
 - verificare il corretto utilizzo dei servizi offerti;
 - effettuare pulizie e interventi di manutenzione;
 - verificare che gli assegnatari abbiano un comportamento conforme alle regole del presente Regolamento e alle disposizioni adottate dall'Università Bocconi o dalla Gestione stessa della Residenza.

Lo studente assegnatario è tenuto a segnalare alla Gestione della Residenza, nelle modalità previste, ogni malfunzionamento o problema relativo alla manutenzione o pulizia degli stabili e degli arredi.

3. Per quanto concerne i rapporti intercorrenti fra la Gestione della Residenza e gli assegnatari, si richiamano le disposizioni di legge che disciplinano i rapporti fra gli albergatori e la loro clientela.

Articolo 3 - Addebito danni alla Residenza

1. Nel caso di violazioni da parte dell'assegnatario alle norme del presente Regolamento, o di condotte che possano comportare pregiudizi o danni causati alla stanza assegnata, alla Residenza e alle strutture e ai beni ivi collocati, la Gestione della Residenza segnalerà le infrazioni riscontrate all'Ufficio Fees, Funding and Housing, per i provvedimenti di competenza.
2. Lo studente verrà ritenuto responsabile di tutti i danni causati alla stanza, alla Residenza e relative strutture, beni e pertinenze in conseguenza della sua condotta, salvo il deterioramento o il consumo derivanti dal normale uso delle stesse. In caso di danni o ammanchi lo studente dovrà risarcire il costo di ripristino dello stato dei luoghi e delle cose.

Nel caso in cui non venga individuato il responsabile del danno il costo per il ripristino dei luoghi o delle cose viene effettuato come segue:

- danni all'interno della camera: addebito agli assegnatari della camera;
- danni all'interno dell'appartamento: addebito a tutti gli assegnatari dell'appartamento stesso;
- danni sul piano: addebito a tutti gli assegnatari del piano;
- danni nelle aree comuni: addebito a tutti gli assegnatari della Residenza danneggiata.

Articolo 4 - Responsabilità oggetti

1. L'Università Bocconi non risponde della perdita, smarrimento, furto, danneggiamento dei beni mobili, dei valori, di denaro ecc. di pertinenza/nella disponibilità a qualsiasi titolo dello studente che questo presenti nell'alloggio. Lo studente è custode dei beni e degli oggetti di sua pertinenza/nella sua disponibilità a qualsiasi titolo presenti dell'alloggio.
2. Lo studente può chiedere alla Gestione della Residenza di depositare oggetti di valore, laddove il servizio sia previsto.
3. In caso di assenza, breve o prolungata, durante il periodo di assegnazione lo studente è tenuto a lasciare i ripiani, le mensole e le pareti sgombre da oggetti personali e a riporre tutto negli armadi. Lo studente è tenuto inoltre a svuotare completamente frigoriferi e congelatori.

4. L'Università Bocconi e la Gestione della Residenza sono sollevate da qualsiasi responsabilità legata all'eventuale deterioramento di alimenti o di oggetti comunque facilmente deperibili/deteriorabili per loro natura lasciati dallo studente nella camera.

Articolo 5 - Check in e Check out

1. Il check in e il check out, ovvero la ricezione e consegna delle chiavi della propria stanza, potranno svolgersi esclusivamente in residenza, dove la reception è attiva 24 ore su 24.
2. Il check in è generalmente previsto entro il 10° giorno del primo mese di assegnazione (annuale o mensile).

In fase di check in, lo studente dovrà compilare una check list, nella quale indicherà guasti e rotture della camera e/o dell'appartamento che gli è stato assegnato.

3. Il check out dovrà essere effettuato entro le ore 12.00 dell'ultimo giorno di assegnazione e, anche se eseguito in anticipo, non implica, di per sé stesso, un cambiamento delle relazioni contrattuali ma individua solamente il momento di uscita definitiva dalla stanza.
4. Al momento del check out per fine periodo di assegnazione lo studente è tenuto a svuotare completamente la sua stanza e gli altri locali del suo alloggio (bagno, cucina, soggiorno, ove presenti) svuotando anche completamente frigoriferi e congelatori. L'Università Bocconi non risponde in alcun modo dei beni lasciati in appartamento/camera dopo il check out.
5. Lo studente assegnatario che deve lasciare l'alloggio per motivi disciplinari o di altra natura, è altresì tenuto a liberare lo stesso dai beni e dalle cose di sua pertinenza.
6. Lo studente moroso (per mancato pagamento della retta alloggio) è altresì tenuto a liberare l'alloggio dai suoi effetti personali.
7. Nel caso in cui gli effetti personali non vengano rimossi, la Gestione della Residenza provvederà a svuotare la camera e a conservare gli oggetti abbandonati in un locale della residenza stessa, dove resteranno a disposizione degli aventi diritto fino al massimo di 1 anno. Gli oneri relativi a questa attività saranno a carico dello studente e a lui addebitati. L'Università Bocconi non risponde in alcun modo dei beni lasciati in deposito alla Gestione della Residenza. Dell'operazione e della eventuale apertura di armadi e cassetti, che si sia resa necessaria, verrà steso verbale alla presenza di due testimoni e di un rappresentante dell'Università Bocconi. Trascorso tale periodo di tempo senza che lo studente abbia provveduto al ritiro dei suoi effetti personali l'Università provvederà a disfarsene nei modi che riterrà più opportuni con oneri a carico dello studente.

Articolo 6 - Tessera magnetica

1. La Tessera magnetica (o la chiave) per l'ingresso nell'appartamento e/o nella stanza è personale e non cedibile.

In caso di smarrimento, di furto o di danneggiamento della chiave della camera oppure della Tessera magnetica, l'interessato deve presentare autocertificazione e sarà tenuto al rimborso della spesa per il rifacimento della chiave o della tessera e della sostituzione della serratura.

2. In caso di cessione a terzi della tessera magnetica o della chiave, lo studente è sanzionato con la revoca dall'assegnazione dell'alloggio. L'Università si riserva inoltre di deferire lo studente alla Commissione Disciplinare.

Articolo 7 - Divieto cessione alloggio a terzi

1. L'assegnazione dell'alloggio è rigorosamente nominativa, è fatto assoluto divieto allo studente assegnatario di cedere a qualsiasi titolo a terzi o di utilizzare in comune con terzi, anche temporaneamente, il posto alloggio assegnato.
2. E' fatto assoluto divieto allo studente assegnatario di lasciare incustodito l'alloggio, anche solo temporaneamente. Lo studente risponderà dei danni eventualmente cagionati da terzi che dovessero introdursi nell'alloggio lasciato incustodito.
3. La violazione del divieto previsto dai commi 1 e/o 2 del presente articolo è sanzionata con la revoca dell'assegnazione dell'alloggio, ferme restando le eventuali implicazioni di natura civile e penali. In tali ipotesi l'Università Bocconi si riserva inoltre, a sua discrezione, di deferire lo studente alla Commissione Disciplinare della stessa Università Bocconi.

Articolo 8 - Accesso all'alloggio

1. Lo studente assegnatario del posto alloggio, per tutto il periodo di assegnazione del posto, acquisisce il libero e completo godimento del/i locale/i salvo i limiti imposti dal presente Regolamento, dalle norme in materia di igiene e sicurezza tempo per tempo applicabili, incluse norme applicabili in caso di emergenze sanitarie, dagli obblighi di pulizia e igiene degli ambienti, dal rispetto dei diritti e delle libertà degli altri assegnatari.
2. Il personale dell'Università Bocconi e quello della Gestione della Residenza possono compiere periodiche ispezioni nelle camere per esigenze di servizio, igiene e sicurezza, emergenze sanitarie, manutenzione, miglioria dei locali anche in assenza dell'assegnatario.
Gli studenti assegnatari dell'alloggio dovranno consentire l'accesso alle camere al personale addetto alle ispezioni, alla manutenzione e/o alla tinteggiatura dei locali, alle pulizie, alla sanificazione, alla messa in sicurezza, ed alla vigilanza della residenza.
3. Alla Gestione della Residenza è riservata la disponibilità e l'uso della seconda chiave di ciascuna camera ed è correlativamente proibita l'installazione, da parte dell'assegnatario dell'alloggio, di congegni di chiusura delle camere diversi da quelli esistenti.
4. Lo studente che contravviene agli obblighi previsti dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è sanzionato con il richiamo ufficiale. In caso di violazione grave o reiterata dei predetti obblighi o qualora dalla violazione dei suddetti derivi grave impedimento al regolare svolgimento delle ispezioni di servizio e/o della manutenzione degli impianti e/o della pulizia dell'alloggio e/o della vigilanza della residenza, lo studente responsabile è sanzionato con la revoca dell'assegnazione dell'alloggio. L'Università si riserva inoltre di deferire lo studente alla Commissione Disciplinare.

Articolo 9 - Pulizia e ordine

1. Lo studente assegnatario dell'alloggio è responsabile della corretta conduzione dell'alloggio assegnato e degli spazi comuni (sale comuni, sale gioco, aule studio, aree relax, cucine comuni, spazi esterni) e deve avere cura di mantenerli in buono stato, puliti e ordinati.
Lo studente è tenuto inoltre ad osservare le norme previste dal Comune di Milano ed eventuali istruzioni dell'Università o della Gestione della Residenza relativamente alla differenziazione e allo smaltimento dei rifiuti.
2. Su tutti questi temi, pulizia, ordine e smaltimento dei rifiuti, lo studente è tenuto a trovare gli opportuni accordi di convivenza con i compagni di appartamento.
3. E' vietato introdurre in residenza tappeti, divani, scarpieri, devices elettronici o comunque oggetti ingombranti o non facilmente pulibili che possano ostacolare la corretta e approfondita pulizia, l'igiene o la sanificazione degli ambienti. Gli oggetti non consentiti saranno smaltiti con addebito allo studente dell'eventuale costo sostenuto per il ripristino dello stato dei luoghi.

Nel caso in cui l'alloggio o gli spazi comuni dovessero essere trovati in condizioni di particolare degrado, anche igienico, la Gestione della Residenza e/o l'Università Bocconi potranno intervenire con una pulizia straordinaria, e attività di igienizzazione i cui costi saranno addebitati agli studenti responsabili. In tal caso il deposito cauzionale potrà essere trattenuto per l'importo corrispondente.

4. Qualora il personale dell'Università Bocconi rilevi situazioni di particolare disordine e/o di degrado igienico lo studente responsabile sarà sanzionato con il richiamo ufficiale. In caso di violazione grave o reiterata delle regole previste ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo o qualora la violazione delle medesime norme sia tale da compromettere lo svolgimento alle operazioni di pulizia, lo studente responsabile è sanzionato con la revoca dell'assegnazione dell'alloggio. L'Università si riserva inoltre di deferire lo studente alla Commissione Disciplinare.

Articolo 10 - Raccolta differenziata e smaltimento rifiuti elettronici

1. È responsabilità dello studente assegnatario differenziare i rifiuti in modo corretto secondo le norme previste dal Comune di Milano ed eventuali istruzioni impartite dalla Gestione della Residenza o dall'Università Bocconi e gettare quotidianamente la spazzatura negli appositi contenitori presenti nell'alloggio e nei locali rifiuti. Ogni residenza ha specifiche regole relative all'inserimento dei sacchetti negli appositi contenitori e alla raccolta degli stessi per lo smaltimento dei rifiuti e lo studente assegnatario deve attenersi a tali regole.
I rifiuti elettronici come componenti di pc, smartphone o elettrodomestici non possono essere gettati nel rifiuto indifferenziato, ma devono essere conferiti presso punti di ritiro adeguati come riciclerie o CAM (centro ambientale mobile).
2. La violazione degli obblighi previsti al comma 1 del presente articolo è sanzionata con il richiamo ufficiale. In caso di violazione grave o reiterata dei suddetti obblighi lo studente incorre nella revoca dell'assegnazione dell'alloggio. L'Università si riserva inoltre di deferire lo studente alla Commissione Disciplinare.

Articolo 11 - Conservazione dell'alloggio e degli spazi comuni

1. Lo studente assegnatario è responsabile della buona conservazione della camera assegnatagli, nonché degli spazi comuni, degli arredi, suppellettili, dei mobili, degli infissi ed impianti, dei pavimenti, delle pareti, delle strutture, beni e pertinenze della Residenza. In particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) E' vietato deteriorare e/o imbrattare e/o scrivere su muri, strutture, impianti, infissi, arredi e suppellettili, beni e pertinenze delle Residenze;
 - b) E' vietato alterare il funzionamento dei rilevatori di presenza mediante l'inserimento di tessere o altri oggetti in assenza di persone nell'alloggio;
 - c) E' vietato cambiare la disposizione e la funzione degli arredi /finestre /bagni /cucine/spazi comuni facendone un utilizzo improprio o diverso da quanto previsto;
 - d) E' vietato aggiungere elementi d'arredo (letti, divani, scrivanie, armadietti...) o elettrodomestici (frigoriferi, forni, congelatori...) diversi da quelli previsti nella dotazione originale;
 - e) È preciso obbligo dell'assegnatario dare tempestivamente comunicazione alla Gestione della Residenza, attraverso l'apposita procedura online, di qualsiasi danneggiamento o mal funzionamento dell'alloggio del quale sia venuto a conoscenza;
 - f) È preciso obbligo dell'assegnatario lasciare la camera nelle stesse condizioni igienico-sanitarie e di conservazione in cui gli è stata consegnata.
2. Qualora il personale dell'Università Bocconi rilevi situazioni di danneggiamento e/o alterazione degli arredi, degli spazi comuni, delle strutture, degli impianti, degli infissi, dei beni e pertinenze delle Residenze eventuali

costi di ripristino saranno a carico dello studente e, se anticipati dall'Università o dalla Gestione della Residenza, andranno rimborsati. In caso di inadempienza il deposito cauzionale sarà trattenuto fino al pieno adempimento degli obblighi dello studente.

3. Ogni violazione dei divieti e degli obblighi previsti al comma 1 del presente articolo è sanzionata con il richiamo ufficiale. Nel caso di violazione grave o reiterata dei suddetti divieti e obblighi oppure nel caso in cui il personale dell'Università Bocconi rilevi situazioni di particolare degrado, danneggiamenti, precarie situazioni igieniche o un utilizzo improprio degli spazi comuni tale da compromettere il godimento, la salute e la sicurezza per gli altri assegnatari, lo studente responsabile è sanzionato con la revoca dell'assegnazione dell'alloggio. L'Università si riserva inoltre di deferire lo studente alla Commissione Disciplinare.

Articolo 12 – Sicurezza

1. È vietato tenere un comportamento contrario o che possa nuocere alla sicurezza personale e fisica propria e degli altri. In particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) È vietato manomettere gli estintori e qualsiasi altro sistema e dispositivo di sicurezza (rilevatori di fumo).
 - b) è vietato manomettere qualsiasi elemento degli impianti elettrici, idraulici e di gestione delle camere (quadri elettrici, termostati, fan coils, rilevatori presenza, lettori schede etc.).
 - c) È vietato ostruire il passaggio delle scale di sicurezza esterne ed interne e delle porte installate lungo le vie di esodo (dotate di maniglione antipanico) che devono essere lasciate sempre assolutamente libere e fruibili.
 - d) È vietato gettare acqua o qualsiasi oggetto dalle finestre;
 - e) È vietato tenere elettrodomestici diversi da quelli previsti in camera ad eccezione di piccoli elettrodomestici per la cura della persona (ad es. phon e spazzolino elettrico) purché marchiati CE;
 - f) È vietato tenere nella camera materie infiammabili, esplosive, corrosive o comunque tali da rappresentare un pericolo per le persone e le cose;
 - g) È vietato utilizzare l'ascensore a chi non ne conosce le manovre e ai bambini non accompagnati da persona adulta;
 - h) È vietato utilizzare le uscite di sicurezza se non in caso di pericolo;
 - i) È vietato fumare in tutti i locali delle residenze e negli spazi esterni come previsto e sanzionato dall'art. 51 della Legge 16.01.2003, n. 3 e dall'art. 9 del Regolamento del Comune di Milano 19.11.2020 n. 56;
 - j) È vietato entrare o uscire da finestre o altre aperture non destinate ad uso di porta;
 - k) È vietata l'entrata e/o l'utilizzo di spazi non destinati ai residenti (locali tecnici, magazzini etc.). Inoltre, è fatto divieto di uscire in alcun modo da porte e/o finestre che si affaccino su ballatoi e/o spazi e/o strutture mobili o fisse adibite alla pulizia delle facciate e delle vetrate;
 - l) È vietato introdurre o utilizzare armi, strumenti, attrezzi od oggetti che possano, in qualsiasi modo, arrecare danno o compromettere la sicurezza delle altre persone presenti in residenza;
 - m) E' vietata l'installazione di congegni di chiusura delle camere diversi da quelli esistenti;
 - n) È tassativamente vietato manomettere gli impianti elettrici e manipolare i rilevatori di presenza nelle camere;
 - o) È vietato l'uso di qualsiasi dispositivo a fiamma libera, o che possa presentare delle superfici incandescenti (es. fornellini, stufette, etc.);
 - p) E' preciso obbligo dello studente osservare:
 - le vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza, le norme del Comune di Milano, i regolamenti di Polizia Urbana e di Pubblica sicurezza in quanto applicabili;

- i protocolli di sicurezza e il piano di emergenza adottati dall'Università Bocconi e dalla Gestione della Residenza;
 - ogni prescrizione aggiuntiva al presente Regolamento, emanata anche nel corso dell'assegnazione dall'Università Bocconi o dalla Gestione della Residenza che attenga alla vita in sicurezza all'interno delle residenze;
2. Ogni violazione dei divieti e degli obblighi previsti dal comma 1 del presente articolo verrà sanzionata con la revoca dell'assegnazione dell'alloggio. L'Università si riserva inoltre di deferire lo studente alla Commissione Disciplinare.

Articolo 13 – Igiene e Salute

1. È vietato tenere un comportamento contrario o che possa nuocere alla salute propria, degli altri assegnatari, del personale universitario o dipendente della Gestione della Residenza. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, è preciso obbligo dello studente:
- a) osservare le vigenti disposizioni di legge, le norme del Comune di Milano, e ogni altra disposizione degli enti, delle Autorità e degli organi competenti in materia di igiene, salute e sicurezza in quanto applicabili;
 - b) osservare le misure igienico-sanitarie di prevenzione e contenimento della diffusione di malattie adottate dalle Autorità di Governo, anche locali e dalle Autorità Sanitarie in quanto applicabili;
 - c) osservare i protocolli di prevenzione e di contenimento della diffusione di malattie adottati dall'Università Bocconi e dalla Gestione della Residenza;
 - d) osservare ogni prescrizione aggiuntiva, di prevenzione del contagio o limitazione del rischio di diffusione di malattie all'interno delle residenze adottata, anche nel corso dell'assegnazione, dall'Università e dalla Gestione della Residenza;
 - e) adottare comportamenti responsabili e rispettosi degli altri assegnatari e del personale universitario o dipendente della Gestione della Residenza a tutela propria e dell'intera comunità;
 - f) informare tempestivamente la portineria della residenza in caso di insorgenza di sintomi di malattia e tenere un comportamento responsabile e appropriato alle condizioni di salute;
 - g) consentire l'ingresso del gestore delle residenze o di un suo delegato in stanza e/o nell'appartamento, anche in sua assenza, per effettuare pulizie particolari, imbiancature e/o sanificazione che si rendano utili o necessarie in relazione all'adozione di specifiche misure di contenimento ritenute opportune o che potranno essere richieste/suggerite dalle Autorità Sanitarie competenti a tutela di studenti, personale universitario e visitatori;
2. È vietato inoltre introdurre in residenza oggetti ingombranti o non facilmente pulibili che possano ostacolare le procedure di sanificazione degli ambienti. Gli oggetti non consentiti saranno smaltiti con addebito allo studente dell'eventuale costo di ripristino dei luoghi;
3. L'Università Bocconi declina ogni responsabilità per le conseguenze e i pregiudizi che dovessero derivare allo studente o a terzi da comportamenti negligenti e/o contrari alle regole previste dal presente articolo e/o ai protocolli di sicurezza e sanitari interni e esterni all'Università in materia di prevenzione e contenimento del rischio di contagio;
4. In caso di malattia grave e/o contagiosa l'Università Bocconi potrà disporre l'allontanamento o trasferimento dello studente dalla stanza o dalla residenza, salvo diverse disposizioni impartite dal Servizio Sanitario Nazionale o dalle competenti autorità nazionali o locali;
5. Ogni violazione delle misure e degli obblighi elencati al comma 1 e la violazione del divieto previsto al comma 2 del presente articolo è sanzionata con la revoca dell'assegnazione dell'alloggio. In tali ipotesi l'Università si riserva inoltre di deferire lo studente alla Commissione Disciplinare.

Articolo 14 - Decoro

1. È vietato tenere un comportamento che possa nuocere alla serenità, alla quiete e al decoro degli altri assegnatari. In particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) È vietato tenere nella camera oggetti ingombranti o tali da danneggiare gli arredi, le pareti, i pavimenti (es. sci, biciclette, attrezzi da palestra ecc.);
 - b) È vietato sporcare, ingombrare ed occupare in qualsiasi modo, anche temporaneamente, con materiali e suppellettili di qualsiasi genere, l'atrio d'ingresso o altri luoghi di passaggio ai piani;
 - c) È vietato provocare disturbo con urla, schiamazzi, rumori molesti o apparecchi televisivi, radiofonici ecc.;
 - d) È fatto assoluto divieto di asportare dalla camera gli oggetti in dotazione;
 - e) È vietato introdurre e tenere nell'appartamento animali di qualsiasi specie;
 - f) È vietato utilizzare i terrazzini come deposito;
 - g) È vietato gettare oggetti o sostanze dannose o ingombranti nei WC e nei lavandini e negli scarichi in generale;
 - h) È vietato sostituire l'apparecchio telefonico in dotazione, ricevere telefonate a carico del destinatario e fare uso di chiamate tramite operatore;
 - i) È vietato correre per i corridoi, sporcare i muri o i pavimenti o tenere comportamenti non appropriati;
 - j) È vietato stendere la biancheria e simili sui balconi e alle finestre, è consentito soltanto nei bagni;
 - k) È vietato l'abuso di bevande alcoliche;
 - l) Sono vietati la detenzione e l'utilizzo di sostanze stupefacenti;
 - m) È vietato giocare d'azzardo.

2. Ogni violazione dei divieti previsti dalla lettera a) alla lettera j) del comma 1 del presente articolo è sanzionata con il richiamo ufficiale. La violazione grave o reiterata dei suddetti divieti e la violazione dei divieti previsti alle lettere k), l) e m) del comma 1 del presente articolo è sanzionata con la revoca dell'assegnazione dell'alloggio. L'Università si riserva inoltre di deferire lo studente alla Commissione Disciplinare e di sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria (lettere l. e m.).

Articolo 15 – Trasferimento d'ufficio

1. Per tutto il periodo di assegnazione non è consentito per lo studente effettuare il cambio camera.
2. Nel corso dell'anno accademico l'Università può disporre il trasferimento d'ufficio ad altro alloggio, nella stessa residenza o in altra residenza alla tariffa prevista per la residenza di destinazione, con preavviso di 7 giorni, qualora:
 - questa soluzione sia individuata per evitare il reiterarsi di comportamenti contrari al presente Regolamento, fatte salve le sanzioni applicabili indicate nei singoli articoli del presente Regolamento;
 - sia necessario modificare la tipologia dell'appartamento da maschile a femminile o viceversa, o per motivi di razionalizzazione gestionale;
 - sia necessario procedere al trasferimento d'ufficio per l'assegnazione a studenti disabili di posti alloggio appositamente attrezzati;
 - risultino necessari interventi non programmabili e differibili che rendano inutilizzabile la stanza o parte della residenza.

3. Il trasferimento d'ufficio può inoltre essere effettuato nelle ipotesi di stato di necessità o in caso di emergenza, o per ragioni di opportunità connesse ad una situazione critica/di emergenza, anche sanitaria, anche diverse da quelli sopra elencati, e può essere disposto anche con effetto immediato.

Articolo 16 – *Divieto di feste, riunioni e eventi similari*

1. Negli spazi comuni è possibile organizzare momenti di socializzazione con il coinvolgimento di non più di 15 persone, previa richiesta di autorizzazione da presentarsi dall'Ufficio Fees, Funding and Housing almeno 3 giorni lavorativi prima dell'evento, con indicazione della lista degli invitati e del responsabile dell'attività che sarà tenuto a rispondere, anche disciplinarmente, di eventuali danni o problemi insorti nel corso dell'evento.
2. Per motivi di sicurezza e di rispetto della tranquillità dei residenti, sia nelle camere e negli appartamenti è vietato organizzare feste, riunioni, assemblee, dibattiti, tornei, cineforum e altri eventi similari indipendentemente dal numero di partecipanti.
3. Gli studenti che intendano organizzare eventi che prevedano il coinvolgimento di più di 15 persone sono tenuti ad utilizzare spazi esterni al complesso residenziale all'uopo predisposti (aule, sale universitarie altri spazi definiti dall'Università) e autorizzati dall'Università.
4. L'elenco degli eventi vietati nel comma 2 del presente articolo è a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo.
5. In situazioni di stato di necessità o in caso di emergenza, o per ragioni di opportunità connesse anche a particolari esigenze dell'Università o ad una situazione critica/di emergenza possono essere vietati anche gli eventi indicati nel comma 1 del presente articolo o possono essere disposte restrizioni in ragione delle specifiche esigenze del caso.
6. La violazione degli obblighi e dei divieti previsti dal comma 1 al comma 5 del presente articolo verrà sanzionata con la revoca dell'assegnazione dell'alloggio. L'Università si riserva di deferire alla Commissione Disciplinare gli organizzatori e tutti i partecipanti all'evento non autorizzato.

Articolo 17 - *Utilizzo spazi comuni*

1. L'utilizzo di sale comuni, sale gioco, aule studio, aree relax laddove presenti, di apparecchi radio, della televisione, ecc. deve avvenire in modo da non arrecare disturbo alla quiete e al riposo altrui e comunque ne è vietato l'uso dalle ore 24:00 alle ore 7:00. L'accesso alle sale comuni è riservato agli assegnatari di un posto letto in residenza e i visitatori possono accedere solo se accompagnati dagli stessi.
2. In situazioni di stato di necessità o in caso di emergenza, o per ragioni di opportunità connesse anche a particolari esigenze dell'Università o ad una situazione critica/di emergenza l'Università si riserva di interdire o limitare in tutto o in parte l'accesso agli spazi comuni o di disporre restrizioni in ragione delle specifiche esigenze del caso.
3. La violazione dei divieti previsti ai commi 1 e 2 del presente articolo è sanzionata con il richiamo ufficiale. In caso di violazione grave o reiterata dei suddetti divieti lo studente incorre nella revoca dell'assegnazione dell'alloggio. L'Università si riserva inoltre di deferire lo studente alla Commissione Disciplinare.

Articolo 18 - *Utilizzo cucine*

1. Norme per l'uso di spazi comuni adibiti a cucina:
 - a. La fruizione degli spazi ad uso cucina della residenza è autorizzata ai soli usi personali;
 - b. Le attrezzature, i locali e gli spazi a disposizione devono essere puliti adeguatamente dopo ogni loro utilizzo da parte dell'utilizzatore;

- c. Possono essere introdotti in modo esclusivo alimenti confezionati; la preparazione di pasti e di colazioni deve avvenire senza alcuna manipolazione degli alimenti che possono essere solamente sottoposti a riscaldamento e non a cottura;
 - d. La conservazione deve essere congrua alle istruzioni presenti sulle etichette degli alimenti acquistati in modo personale all'esterno della struttura;
 - e. Gli alimenti personali non possono essere ceduti a titolo gratuito o dietro pagamento e/o condivisi con terze persone;
2. L'Università Bocconi e la Gestione della Residenza saranno sollevati da qualsiasi responsabilità legata al consumo di alimenti all'interno della struttura abitativa.
3. La violazione delle regole previste al comma 1 del presente articolo è sanzionata con il richiamo ufficiale. In caso di violazione grave o reiterata delle suddette regole lo studente incorre nella revoca dell'assegnazione dell'alloggio. L'Università si riserva inoltre di deferire lo studente alla Commissione Disciplinare.

Articolo 19 - Utilizzo aree relax

L'assegnatario della residenza in cui è previsto uno spazio dedicato alla pratica di attività si impegna:

- a. ad utilizzare i supporti e gli attrezzi presenti solo quando sarà perfettamente a conoscenza delle corrette modalità di utilizzo degli stessi;
- b. a praticare l'attività nello spazio previsto a proprio rischio e pericolo e che si assumerà ogni più ampia responsabilità per gli eventuali danni causati a sé stesso e/o a terzi e/o a cose nell'esercizio della stessa;

Lo studente pertanto accetta e dichiara di rinunciare in caso di eventuale sinistro allo stesso occorso ad ogni pretesa di risarcimento nei confronti dell'Università Bocconi che è quindi sollevata da ogni responsabilità relativa.

Articolo 20 - Rappresentanti delle Residenze

1. Ogni anno gli studenti assegnatari nelle residenze Bocconi eleggeranno autonomamente due loro rappresentanti per ciascuna struttura per i rapporti con l'Università Bocconi e con la Gestione della Residenza secondo quanto previsto nel "Regolamento elezione Rappresentanti delle Residenze".

Articolo 21 - Visitatori

1. La presenza di visitatori è ammessa nei limiti di seguito descritti e a condizione che ciò non arrechi disturbo agli altri assegnatari.

La Gestione della Residenza può dare di volta in volta il permesso per accedere alle camere dalle ore 7:00 a persone estranee alla struttura, solo se invitate da uno studente assegnatario ivi residente e previo deposito in portineria di un documento di riconoscimento e firma degli appositi registri sia dell'invitante sia dell'invitato. Gli estranei devono comunque lasciare gli alloggi e uscire dalla struttura entro le ore 24:00 di ogni giorno.

Tuttavia, l'Università Bocconi si riserva la facoltà di limitare le entrate dei visitatori non desiderati o di imporre in ragione di particolari esigenze, circostanze o stati di necessità divieti o limitazioni all'ingresso dei visitatori nelle Residenze.

L'ospitante rimane garante sotto ogni aspetto del comportamento dei visitatori e risponde, anche disciplinarmente nei confronti dell'Università, delle violazioni del Regolamento compiute dai propri visitatori.

Il visitatore, durante la presenza all'interno della Residenza, è tenuto al rispetto del vigente Regolamento.

2. In situazioni di stato di necessità o in caso di emergenza, o per ragioni di opportunità connesse ad una situazione critica/di emergenza l'Università potrà vietare l'ingresso dei visitatori nelle Residenze.
3. Eventuali trasgressioni agli obblighi e ai divieti previsti ai commi 1 e 2 del presente articolo avranno come conseguenza l'espulsione dalla residenza del visitatore e la revoca dell'assegnazione dell'alloggio del residente che lo ospita. L'Università si riserva inoltre di deferire lo studente alla Commissione Disciplinare.
4. La Gestione della Residenza si riserva la facoltà di effettuare controlli e di richiedere il risarcimento degli eventuali danni ai responsabili di sottrazioni o di danneggiamenti di cose mobili, arredi, strutture e quant'altro loro affidato. I costi per la riparazione dei danni arrecati dai visitatori saranno addebitati ai residenti che li hanno invitati.

Articolo 22 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni adottate dall'Università Bocconi e dalla Gestione della Residenza, alle Leggi, norme e Regolamenti vigenti in materia e alle norme contenute nel Bando di concorso Alloggi dell'anno accademico di riferimento.

SEZIONE 2: PAGAMENTI

Articolo 23 – Pagamento della retta alloggio

1. Lo studente assegnatario deve provvedere al pagamento delle rate alloggio entro le scadenze comunicate e pubblicate online e tale pagamento deve avvenire esclusivamente utilizzando i moduli bancari MAV o altra modalità di pagamento disponibili nell'agenda yoU@B dello studente.

I versamenti effettuati in forma diversa rispetto a quanto precisato causeranno interruzioni e rallentamenti nel normale processo della registrazione dei pagamenti.

2. In caso di mancato pagamento o di mancata registrazione in Agenda entro 15 giorni dalla scadenza prevista lo studente incorre:

- nella cancellazione dell'assegnazione dell'alloggio con espulsione immediata e definitiva dall'alloggio;
- nella sospensione delle attività didattiche e amministrative fino alla presentazione della ricevuta attestante il pagamento delle rate rimaste in sospenso.

Lo studente sarà comunque tenuto al pagamento per intero delle rate scadute e non avrà diritto al rimborso delle rate già pagate e del deposito cauzionale. L'Università si riserva inoltre di disporre la non idoneità dello studente ad usufruire del Servizio Alloggi per l'intero ciclo di studi.

FIRMA PER ACCETTAZIONE DELLE SEZIONI 1 E 2 DEL REGOLAMENTO RESIDENZE BOCCONI A.A. 2023-2024

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver letto, di accettare e di impegnarsi all'esatta e puntuale osservanza delle norme contenute nella Sezione 1 e nella Sezione 2 del presente Regolamento ivi incluse tutte le eventuali successive modifiche ed integrazioni che dovessero essere apportate.

DATA _____

FIRMA DELLO STUDENTE _____
(autografa e non al computer, per esteso e leggibile)

SEZIONE 3 – SANZIONI

Articolo 24 – *Violazioni del Regolamento*

1. Le sanzioni comminabili per la violazione delle norme del presente Regolamento sono indicate nei singoli articoli della Sezione 1 e Sezione 2 e consistono in:
 - a) richiamo ufficiale;
 - b) revoca dell'assegnazione dell'alloggio.
2. La revoca dell'assegnazione dell'alloggio comporta nei confronti dell'assegnatario l'espulsione immediata e definitiva dalla Residenza e la perdita del deposito cauzionale.
3. L'Università si riserva di deferire alla Commissione Disciplinare dell'Università stessa lo studente sanzionato con il richiamo ufficiale e/o con la revoca dall'assegnazione dell'alloggio per violazione delle norme del presente Regolamento.
4. L'Università si riserva inoltre di disporre la non idoneità ad usufruire del Servizio Alloggi per l'intero ciclo di studi dello studente sanzionato con la revoca dell'assegnazione dell'alloggio.
5. Le sanzioni del richiamo ufficiale e/o della revoca dell'assegnazione dell'alloggio si applicano anche agli studenti che hanno comportamenti contrari all'ordine pubblico o al buon costume. L'Università si riserva, inoltre, di deferire alla Commissione Disciplinare dell'Università stessa lo studente sanzionato.

Articolo 25 – *Procedimento e Sanzioni*

1. L'Ufficio Fees, Funding and Housing, venuto a conoscenza di fatti che costituiscono violazione delle norme del presente Regolamento e/o di comportamenti contrari all'ordine pubblico e al buon costume, predispone gli opportuni accertamenti, anche invitando, ove necessario, l'assegnatario a fornire chiarimenti sull'accaduto, a mezzo di comunicazione inviata tramite email trasmessa dall'Ufficio Fees, Funding and Housing stesso, predisponendo nello stesso tempo gli opportuni accertamenti. Lo studente è tenuto a dare riscontro entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione. L'Università in ragione delle risultanze degli accertamenti, rilevata la violazione di qualsivoglia norma del presente Regolamento, potrà valutare se procedere con un richiamo ufficiale o con la revoca dell'assegnazione dell'alloggio.

25 a) *Richiamo ufficiale*

1. Sulla base dei rilievi effettuati e degli scambi intercorsi con lo studente, l'Università valuterà la sussistenza degli estremi per l'applicazione del richiamo ufficiale. Il richiamo ufficiale dovrà essere preceduto dalla contestazione formale degli addebiti e l'avviso di avvio del procedimento che saranno comunicati allo studente tramite email dal Responsabile dell'Ufficio Fees, Funding and Housing e conterranno l'invito a presentare le proprie controdeduzioni in forma scritta entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento dell'addebito. Decorso inutilmente detto termine senza che lo studente abbia presentato le proprie controdeduzioni o nei casi in cui, a seguito degli accertamenti compiuti, sia rilevata la violazione di qualsivoglia norma del presente Regolamento, l'Università, valutata la sussistenza degli estremi per l'applicazione del richiamo ufficiale, per il tramite del Responsabile dell'Ufficio Fees, Funding and Housing, applica la sanzione del richiamo ufficiale. Il richiamo ufficiale è comunicata allo studente tramite email trasmessa dall'Ufficio Fees, Funding and Housing stesso. Entro 5 giorni dal ricevimento di detta comunicazione l'assegnatario potrà inviare le proprie controdeduzioni, a seguito delle quali la sanzione potrà essere confermata o modificata.

25 b) Revoca dell'assegnazione dell'alloggio

1. Sulla base dei rilievi effettuati e degli scambi intercorsi con lo studente l'Università potrà valutare la sussistenza degli estremi per l'applicazione della revoca dell'assegnazione dell'alloggio. La revoca dell'assegnazione alloggio dovrà essere preceduta dalla contestazione formale degli addebiti e l'avviso di avvio del procedimento che saranno comunicati allo studente assegnatario tramite email dal Responsabile dell'Ufficio Fees, Funding and Housing e conterranno l'invito per lo studente ad inviare le proprie controdeduzioni in forma scritta entro cinque giorni dal ricevimento dell'addebito. Decorso inutilmente detto termine senza che lo studente abbia presentato le proprie controdeduzioni o nei casi in cui a seguito degli accertamenti compiuti sia rilevata la violazione di qualsivoglia norma del presente Regolamento, che l'Università valuterà a sua totale discrezione come grave, l'Università, per il tramite del Responsabile della Direzione Students Outreach and Support, applica la sanzione della revoca dell'assegnazione dell'alloggio. La revoca dell'assegnazione dell'alloggio è disposta in forma scritta e comunicata allo studente tramite email trasmessa dall'Ufficio Fees, Funding and Housing stesso.

2. L'Università potrà applicare la sanzione della revoca dell'assegnazione dell'alloggio anche nell'ipotesi in cui lo studente abbia ricevuto 3 richiami ufficiali.

FIRMA PER ACCETTAZIONE DELLA SEZIONE 3 DEL REGOLAMENTO RESIDENZE BOCCONI A.A. 2023-2024

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver letto, di accettare e di impegnarsi all'esatta e puntuale osservanza delle norme contenute nella Sezione 3 del presente Regolamento ivi incluse tutte le eventuali successive modifiche ed integrazioni che dovessero essere apportate.

DATA _____

FIRMA DELLO STUDENTE _____
(autografa e non digitale, per esteso e leggibile)

Addendum al Regolamento Residenze Bocconi a.a. 2023-2024

Regole e norme relative all'accesso e all'uso della rete informativa Bocconi c/o le Residenze

Articolo 1

1. La connessione a Internet costituisce un servizio comune offerto a tutti gli ospiti della residenza. Se ne raccomanda pertanto un uso corretto e non un sovra utilizzo, in termini di tempi prolungati di connessione, eccessivo scarico dati e/o di numero di device contemporaneamente connessi (massimo due). Ciò in rispetto del diritto di ognuno di poterne auspicabilmente godere in maniera egualitaria. Pertanto, nella fruizione della connessione, sia essa per fini accademici o personali, si ricorda che - in caso di eccessivo traffico dati la medesima potrebbe non essere garantita.

Articolo 2

1. L'Università Bocconi per garantire la funzionalità della rete:

- a. esercita una attività di monitoraggio e controllo solo ed esclusivamente di tipo quantitativo sul corretto ed ottimale funzionamento delle risorse di rete, senza analizzare i contenuti della navigazione in rete dell'utente;
- b. svolge un controllo negli spazi fisici per la verifica del corretto posizionamento e connettività degli apparati hardware installati dall'Università;
- c. in caso di anomalie, interviene avvisando tempestivamente l'utente responsabile richiedendo la pronta cessazione delle cause ed il ripristino del buon funzionamento;
- d. provvede ad escludere e/o limitare l'utilizzo delle risorse di rete, in caso del persistere delle anomalie ed in caso di attività e/o condizioni che compromettano il funzionamento della rete stessa, fino alla cessazione delle cause;
- e. collabora al ripristino del corretto funzionamento della rete.

2. Gli accessi ad internet vengono registrati e conservati per un periodo di almeno sei mesi.

Articolo 3

1. Per quanto concerne l'uso della connessione, è vietato:

- a. un uso difforme da quanto previsto dalle leggi penali, civili e amministrative in materia di disciplina delle attività e dei servizi svolti sulla rete;
- b. realizzare attività che provochino trasferimenti illeciti di informazioni;
- c. realizzare attività che violino le leggi a tutela delle opere dell'ingegno;
- d. conseguire l'accesso illecito a risorse di rete interne od esterne all'Ente;
- e. danneggiare, distruggere, cercare di accedere senza autorizzazione ai dati o violare la riservatezza di altri utenti, comprese l'intercettazione e la diffusione di parole di accesso e chiavi crittografiche riservate;
- f. utilizzare il servizio informatico per scaricare o visualizzare in streaming materiale coperto da copyright;
- g. accedere a siti illegali e/o ai c.d. deep e dark web;
- h. usare programmi peer to peer (emule, torrent, ...) per mettere in condivisione o scaricare file in violazione del copyright;
- i. trasmettere materiale commerciale e/o pubblicitario non richiesto ("spamming");
- j. diffondere virus o altri programmi che danneggino l'attività di terzi;
- k. creare, trasmettere o diffondere qualunque immagine, dato o altro materiale offensivo, diffamatorio, osceno o che leda la dignità umana;
- l. utilizzare il proprio dispositivo come hotspot per concedere la connessione internet ad altri studenti;
- m. realizzare attività che influenzino negativamente la regolare operatività della rete o ne restringano l'utilizzabilità e le prestazioni per gli altri utenti;

- n. collegare alla rete di residenza router o altri dispositivi con funzione analoga, che possano interferire con il corretto funzionamento della rete di residenza e/o limitare la fruizione del servizio da parte di tutti i residenti;
 - o. intervenire (scollegandoli dalla rete, dall'alimentazione elettrica, ...) su dispositivi ed hardware (es. Router, Access point, Switch, ...) predisposti dall'Università per l'accesso alla rete.
2. La violazione dei divieti previsti al comma 1 del presente articolo è sanzionata con il richiamo ufficiale. In caso di violazione grave o reiterata dei suddetti divieti lo studente incorre nella revoca dell'assegnazione dell'alloggio. L'Università si riserva inoltre di deferire lo studente alla Commissione Disciplinare.

Articolo 4

1. L'Università si riserva il diritto di inibire l'utilizzo della rete Internet di residenza per periodi definiti agli studenti che si rendano responsabili di violazione delle presenti regole o di utilizzi che penalizzino gli altri ospiti della residenza nella fruizione della banda dati a disposizione.
2. Ogni utilizzo improprio della rete verrà comunicato da Technology (noc@unibocconi.it) allo studente, allo scopo di bloccare immediatamente l'uso improprio della rete; contestualmente, verrà comunicato alla Direzione Students, con evidenza della violazione registrata e della gravità della stessa. Il procedimento a questo punto si rifarà a quanto previsto dalla Sezione 3 "Sanzioni" del Regolamento Residenze Bocconi a.a. 2023-2024.
3. Ogni violazione della legge sarà segnalata all'autorità giudiziaria.

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver letto, compreso e di accettare il contenuto del presente documento e di impegnarsi all'esatta e puntuale osservanza delle norme in esso contenute.

DATA _____

FIRMA DELLO STUDENTE _____
(autografa e non digitale, per esteso e leggibile)